



PROVINCIA DI SAVONA

Allegato "A"



Settore Risorse Umane e Finanziarie

Servizio Trasporti

BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

La Provincia di Savona pubblica il presente bando per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola

- Sessione di esame anno 2026 -

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 123 in materia di autoscuole del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
- il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, che ha disciplinato i requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore;
- l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, che ha disciplinato i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 01 febbraio 2024, n. 34, che modifica il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
- il vigente regolamento della Provincia di Savona relativo al conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;

INFORMA

che sono state fissate le date per l'espletamento dell'esame, nella sessione relativa all'anno 2026, per il conseguimento delle idoneità di cui sopra, per i giorni:

MARTEDI' 20 OTTOBRE 2026

GIOVEDI' 22 OTTOBRE 2026

MARTEDI' 27 OTTOBRE 2026

GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2026

Possono essere presentate le domande per essere ammessi all'esame:

- per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per le patenti di guida B, BE, C e CE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola le patenti di guida B, BE, C, CE, D e DE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria BE e CE speciali ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del D. Lgs. 285/1992;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;
- per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di autoscuola;
- per l'integrazione dell'abilitazione di istruttore anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, D e DE.

L'elenco degli ammessi alle prove di esame, l'ora, la sede di svolgimento e tutte le ulteriori ed eventuali comunicazioni, saranno pubblicate sul sito Internet della Provincia di Savona alla pagina: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (sulla *home page* del sito istituzionale cliccare la voce "*Bandi, Avvisi, Appalti e Concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti*").

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituirà la convocazione individuale.

Tutti i candidati sono "ammessi con riserva", in quanto la verifica dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla selezione avverrà nei confronti dei soli candidati che risulteranno idonei.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame senza altro preavviso o comunicazione personale e dovranno esibire, in tale sede, un documento legale di identità con fotografia, in corso di validità, a pena di esclusione.

La domanda d'esame vale per una sola sessione, e la mancata presentazione anche ad una sola delle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di istruttoria.

Coloro che intendono conseguire entrambe le abilitazioni, devono presentare due domande distinte.

Non sarà consentito l'accesso ai candidati che si presenteranno dopo l'inizio della prova.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte secondo il modello disponibile sul sito internet <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (sulla *home page* del sito istituzionale cliccare la voce “*Bandi, Avvisi, Appalti e Concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti*”).

La domanda di ammissione all'esame dovrà essere presentata o spedita, entro il giorno **venerdì 10 luglio 2026**, mediante una delle seguenti modalità:

- trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.provincia.savona.it, allegando alla Pec i documenti richiesti (solo in formato pdf). Non sarà valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzato alla P.E.C. della Provincia. L'invio tramite P.E.C. deve avvenire entro il termine di scadenza. A tal fine farà fede la data di invio certificata del gestore della stessa P.E.C.. Nella P.E.C. di trasmissione, quale oggetto, dovrà essere indicato “Domanda per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola”;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo “Provincia di Savona – Servizio Trasporti - Via Sormano 12 – 17100 Savona”. Ai fini dell'osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro e la data apposti sul plico dall'ufficio postale accettante (oppure il timbro del protocollo della Provincia).

La domanda potrà, in via residuale, essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della Provincia di Savona, Via Sormano 12, Savona (orario: dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,00; martedì e giovedì 15,00 – 17,00).

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

Per le raccomandate A.R. farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

E' previsto un numero minimo di 5 domande affinché possa svolgersi l'esame.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studio di almeno cinque anni;
- c) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 2 o al comma 2 dell'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) del D.M. n. 34/2024.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente:
 - almeno le categorie BE, CE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE e DE, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 285/1992;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 7 o di cui al comma 1 dell'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) o di cui al comma 3 dell'articolo 10 (integrazione dell'abilitazione) del D.M. n. 34/2024.

I requisiti **comuni** per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante ed istruttore** sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;
- b) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale¹, presso una delle provincie della regione Liguria;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 30 aprile 1992, n. 285;
- d) aver provveduto ad eseguire il versamento di Euro 100,00 per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione d'Esame, tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi alla pagina <https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/15129>.

¹Per "residenza normale" si intende il luogo sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centoottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali oppure, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. E' equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI INSEGNANTE

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie indicate all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in quattro prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che abbiano commesso, sulle complessive sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
La Commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito ai presenti.
2. La seconda (**prova scritta**) consiste nella trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame e pubblicati sul sito internet al link <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (sulla *home page* del sito istituzionale cliccare la voce “*Bandi, Avvisi, Appalti e Concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti*”).
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. n. 34/2024, dalla Commissione tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.
La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.
Sono ammessi alla terza prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva sarà pubblicato sul sito della Provincia.
3. La terza (**simulazione lezione di teoria**) consiste in una simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione.
Sono ammessi alla quarta prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
La Commissione comunicherà immediatamente l'esito della prova al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter sostenere, a seguire, la quarta prova.
4. La quarta (**prova orale**) consiste in una interrogazione sugli argomenti del programma d'esame.

Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Ciascuna delle prove di cui ai punti 2.,3.,4., in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni, decorrente dall'esito positivo della prova di cui al punto 1.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI ISTRUTTORE

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie indicate all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in tre prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
La commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter svolgere la seconda prova.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.
Sono ammessi alla terza prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
La Commissione al termine della prova pubblicherà sul sito della Provincia l'elenco degli ammessi a sostenere la terza prova.
3. La terza (**simulazione lezione di guida**) consiste nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e CE;
 - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un motociclo delle categorie A, di un veicolo delle categorie B e CE;
 - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e di un veicolo delle categorie CE o D a scelta della Commissione d'esame;
 - d) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un motociclo delle categorie A, di un veicolo delle categorie B e di un veicolo delle categorie CE o D a scelta della Commissione d'esame.

La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida B, BE, C e CE nonché la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto b) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto c) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto d) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

La prova di cui ai precedenti punti b) e d), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b), c) e d) saranno condotti da un componente della Commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa Commissione in possesso delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a

disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, come previsto dal comma 5, articolo 7 del D.M. 34/2024.

Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti, dettagliate nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013.

Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci.

I candidati supereranno la suddetta prova pratica se otterranno un punteggio minimo non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti o non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, rispettivamente per il caso in cui le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

Ciascuna delle prove di cui ai punti 2.,3., in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni, decorrente dall'esito positivo della prova di cui al punto 1.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA PATENTE DI CATEGORIA BE SPECIALE E CE SPECIALE

Coloro che, in possesso delle patenti di categoria BE e CE speciali, intendono conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del D. Lgs. 285/1992 (SCIA "Segnalazione Certificata d'Inizio Attività" di autoscuola) devono sostenere le prove relative alle materie indicate all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e più specificatamente:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
La Commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter svolgere la seconda prova.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.

I candidati, per conseguire l'abilitazione devono raggiungere un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ESAME DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di insegnante, vogliono **conseguire l'abilitazione di istruttore** devono sostenere le seguenti prove:

1. Un'interrogazione (**prova orale**) sugli argomenti indicati all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.
Sono ammessi alla successiva prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
La Commissione al termine della prova pubblicherà sul sito della Provincia l'elenco degli ammessi a sostenere la prova seguente.
2. Una prova pratica (**simulazione lezione di guida**) consistente nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e CE;
 - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un motociclo delle categorie A, di un veicolo delle categorie B e CE;
 - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e di un veicolo delle categorie CE o D a scelta della Commissione d'esame;
 - d) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un motociclo delle categorie A, di un veicolo delle categorie B e di un veicolo delle categorie CE o D a scelta della Commissione d'esame.

La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida B, BE, C e CE nonché la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto b) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto c) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

La prova pratica di cui al precedente punto d) dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore per le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

La prova di cui ai precedenti punti b) e d), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b), c) e d) saranno condotti da un componente della Commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa Commissione in possesso delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, come previsto dal comma 5, articolo 7 del D.M. 34/2024.

Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti e contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013.

Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati supereranno la suddetta prova pratica se otterranno un punteggio minimo non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti, o non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore, vogliono **conseguire l'abilitazione di insegnante** devono sostenere le seguenti prove:

1. La trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti (**prova scritta**) dalla Commissione tra gli argomenti indicati all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. n. 34/2024, dalla Commissione d'Esame tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.
La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.
Sono ammessi alla seconda prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.
2. La **simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione.
Sono ammessi alla prova successiva i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
La Commissione comunicherà immediatamente l'esito della prova al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter sostenere, a seguire, la prova successiva.
3. Un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame (**prova orale**).
Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'ESAME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER SVOLGERE ANCHE LE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, intendono integrare la propria abilitazione di istruttore per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A dovranno sostenere la prova di dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A (**simulazione lezione di guida**).

La prova si svolge su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³, che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

Il motociclo deve essere fornito dal candidato o messo a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, come previsto dal comma 5, articolo 7 del D.M. 34/2024.

La prova sarà effettuata secondo le modalità contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013 relativa al conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2, A.

I candidati, per conseguire l'abilitazione, devono raggiungere un punteggio minimo non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'ESAME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER SVOLGERE ANCHE LE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA D e DE

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni per le patenti di guida AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE nonché per la loro revisione, intendono integrare la propria abilitazione di istruttore per il conseguimento dell'abilitazione per le patenti di categoria D e DE dovranno sostenere la prova di dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria D (**simulazione lezione di guida**).

La prova si svolge su un autobus, che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

Il veicolo deve essere fornito dal candidato o messo a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, come previsto dal comma 5, articolo 7 del D.M. 34/2024.

La prova sarà effettuata secondo le modalità contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013 relativa al conseguimento della patente di categoria D e DE.

I candidati, per conseguire l'abilitazione, devono raggiungere un punteggio minimo non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'ESAME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER SVOLGERE ANCHE LE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A, D e DE

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni per le patenti di guida B, BE, C e CE nonché per la loro revisione, intendono integrare la propria abilitazione di istruttore per il conseguimento dell'abilitazione per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, D e DE dovranno sostenere la prova di dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A e D (**simulazione lezione di guida**).

La prova si svolge su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ e su un autobus, che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

Il motociclo ed il veicolo devono essere forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, come previsto dal comma 5, articolo 7 del D.M. 34/2024.

La prova sarà effettuata secondo le modalità contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013 relativa al conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2, A, D e DE.

I candidati, per conseguire l'abilitazione, devono raggiungere un punteggio non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci per ciascuna prova.

In caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito istituzionale della Provincia di Savona.

MODALITÀ PER IL RITIRO DELL'ATTESTATO

A seguito del superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale di insegnante e/o di istruttore di autoscuola di cui, rispettivamente, al comma 3 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 8 del D.M. n. 34/2024, verrà rilasciato dalla Provincia di Savona.

Il superamento dell'esame relativo all'integrazione dell'abilitazione degli istruttori per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, D e DE è annotato dal Dirigente competente sull'attestato precedentemente conseguito.

L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso non sia ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita delega.

Sugli attestati, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, sarà annotata la verifica della frequenza del corso di formazione periodica ai sensi del comma 5 articolo 4 (insegnante) o del comma 5 dell'articolo 9 (istruttore) del medesimo D.M. n. 34/2024.

Il rilascio dell'attestato è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 6 del D.M. n. 34/2024.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e, successivamente, per gli adempimenti inerenti all'eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione; il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura.

I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta salva l'eventuale comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta per finalità istituzionali od occupazionali previste dalla legge.

Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato autorizza la Provincia di Savona alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell'Ente per tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente procedura.

Il presente avviso costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990. L'avvio del procedimento si intende perfezionato nei confronti del candidato con la presentazione della domanda di partecipazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando costituisce "legge speciale", la partecipazione alla procedura comporta pertanto l'accettazione incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le disposizioni in esso contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni del Regolamento provinciale concernente l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Il presente bando è pubblicato all'Albo online della Provincia di Savona ed è consultabile sul sito istituzionale <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (sulla *home page* del sito cliccare la voce “*Bandi, Avvisi, Appalti e Concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti*”).